

DUE SENTENZE ANALOGHE DEI TRIBUNALI DI PALERMO E NAPOLI SUL REINSERIMENTO

Il docente precario aggiorna tardi il punteggio Non basta per espellerlo per sempre dalla Gae

DI **FRANCESCA DE NARDI**

L'insegnante illegittimamente escluso dalle graduatorie a esaurimento ha diritto a essere immediatamente reinserito. Questo è quanto è stato confermato recentemente dai tribunali di Palermo e Napoli con due sentenze, la n. 2133 del 5 luglio e la n. 5574 del 12 luglio. In entrambi i casi dei docenti erano stati estromessi per non aver tempestivamente prodotto domanda di aggiornamento Gae nei termini di cui al dm n. 44/2011. I ricorsi vengono accolti dal momento che il giudice ha, in entrambi i casi, riconosciuto il diritto dei docenti «depennati» al loro reinserimento nelle liste provinciali: si ritengono, infatti, ancora vigenti le previsioni normative di cui all'art. 1, comma 1-bis della legge n. 143/2004, che consentono al docente che non ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria di poter essere reinserito al successivo aggiornamento, a seguito di presentazione di domanda di inclusione.

L'orientamento espresso nelle sopra citate decisioni è quello che aderisce alla recente posizione in materia dalla Suprema corte di cassazione, sezione lavoro, la quale ha stabilito che, se da un lato la legge n. 296/2006 ha inteso disporre la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, dall'altro «...esula dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime, Gae, quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio [...]».

Secondo la Corte, pur essendo la presenza delle graduatorie condizionata a una espressa volontà dei docenti di permanervi (volontà che deve essere manifestata nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime) nella norma primaria l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie che non è però assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Deve

ritenersi pertanto che il docente che già figura in graduatoria non sia tenuto obbligatoriamente a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria.

Più precisamente, se è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non hanno più interesse a permanervi, non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non è stata acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita dal silenzio o dall'inerzia, anche incolpevole, degli interessati. La cancellazione, in tal caso, sarebbe ingiusta ed i ricorrenti avrebbero pertanto diritto al loro reinserimento immediato. Dall'esame della normativa primaria non risulta, infine, alcuna previsione volta a limitare la possibilità di domandare il reinserimento in graduatoria al primo triennio successivo alla trasformazione delle stesse per opera della legge n. 296/06, visto che l'unico termine di rilievo contenuto nell'art. 1 comma 605 riguarda solo che coloro che, viceversa, mai vi siano stati inclusi.

—© Riproduzione riservata—

